# Consorzio Società della Salute Alta Val D'Elsa

Verbale di Giunta Esecutiva SdS

Comuni di Casole D'Elsa, Colle di Val D'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Azienda USL Toscana Sud Est Sede: Piazza Cavour, 2 53036 POGGIBONSI (SI)

## DELIBERA N. 39 DEL 22/12/2022

OGGETTO: approvazione schema di "Convenzione tra i Comuni di Casole d'elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, e la Società della Salute Alta Val d'Elsa (ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., art. 71bis) per la gestione diretta delle attività socio sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale per anziani e disabili e per il complesso delle attività di assistenza sociale"

		Presente	Assente
Comune di Poggibonsi	David Bussagli - Presidente	Х	
Comune di Colle di Val D'Elsa	Alessandro Donati - Sindaco	Х	
Comune di San Gimignano	Andrea Marrucci - Sindaco	Х	
Comune di Casole D'Elsa	Andrea Pieragnoli - Sindaco	Х	
Comune di Radicondoli	Francesco Guarguaglini - Sindaco	Х	
Azienda USL Toscana Sud Est	Antonella Valeri – Delegato del Direttore Generale	Х	

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS Dr.ssa Biancamaria

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Dr.ssa Silvia Guerrini

**Da trasmettere a:** Collegio Sindacale ai sensi dell'art.71 decies LRT N.40/2005 e s.m.i. e dell'art.12 dello Statuto SdS Alta Val D'Elsa

### **LA GIUNTA ESECUTIVA**

VISTO l'Atto Costitutivo della "Società della Salute della Zona Alta Val D'Elsa", istituita in forma di consorzio pubblico ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 – Rep.7015, nonché lo Statuto approvato contestualmente all'Atto Costitutivo di cui sopra ;

### **RICHIAMATI:**

- l'Atto di Indirizzo e Coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria (D.P.C.M. 14 febbraio 2001), che costituisce il vademecum per la corretta distinzione di competenze tra le diverse tipologie di prestazioni sociali e socio-sanitarie fra gli Enti Locali e le Aziende USL, anche in ordine all'assunzione dei relativi oneri;
- -la L.R.T. n. 40/2005, "Disciplina del servizio sanitario nazionale" e successive modificazioni, al Capo III bis "Società della salute", disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute ed istituisce così le Società della Salute in Toscana;
- la L.R.T. n. 41/2005 e ss.mm.ii. "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di "cittadinanza sociale", individua i soggetti istituzionali che contribuiscono all'erogazione delle prestazioni del sistema integrato e definisce le modalità di accesso unitarie ai servizi del sistema stesso;
- la L.R.T. n. 11/2017 che ha modificato la L.R.T. n. 40 del 2005 introducendo all'articolo 71 bis il comma 3 bis e 3 ter che prevedono che la Società della Salute eserciti direttamente, tramite le proprie articolazioni organizzative le funzioni di cui al comma 3 lettera a), b) ed e) (attività di indirizzo e programmazione strategica attività PISSR ed attività sociali; programmazione operativa delle stesse; controllo monitoraggio e valutazione);
- l'art. 71 bis, comma 3 ter, della L.R.T. n. 40/2005 come sopra novellata, prevede che le Società della Salute assicurino la gestione diretta dei contenuti minimi di cui alla lettera c) (attività socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria e prestazioni sanitarie a rilevanza sociale individuate dal PISSR) e lettera d) (attività di assistenza sociale comprese nel nomenclatore delle prestazioni sociali) del comma 3 dell'art. 71 bis della L.R.T. n. 40/2005;
- la DCRT n. 73 del 9/10/2019 di approvazione del PISSR 2018/2020 il quale, con riferimento ai contenuti minimi di cui alla suddetta lettera C, prevede che gli stessi siano individuati nelle attività socio sanitarie e attività residenziali semiresidenziali e domiciliari dei settori anziani e disabili, nonché le attività relative ai percorsi di accesso, valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata; e che, con riferimento alla lettera D, prevede che i contenuti minimi siano individuati nell'intero complesso della attività di assistenza sociale individuate dal nomenclatore regionale;

### PRESO ATTO che:

- l'Assemblea dei Soci della Società della Salute Alta Val d'Elsa ha adottato la deliberazione n. 6 del 19/04/2021, con la quale ha aderito e assicurato la gestione diretta delle attività di cui ai contenuti minimi previsti nel PSSIR 2018-2020 sopra indicati;

- l'Assemblea della Società della Salute Alta Val d'Elsa, con lo stesso atto n. 6 del 19/04/2021, deliberava, altresì, di avvalersi, per la realizzazione delle attività di cui al punto precedente, della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa in virtù dell'art. 71bis, comma 6, L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 21 dello Statuto della Società della Salute, nonché di quanto espressamente previsto dal PISSR che all'ultimo periodo del paragrafo "ambito di gestione diretta delle funzioni C e D" testualmente recita "le modalità con cui la Società della Salute assicura la gestione diretta tengono conto di quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 71 bis ovvero la possibilità per la Società della Salute di avvalersi di enti già costituiti prima del 1° gennaio 2008, sulla base di un contratto di servizio per l'erogazione delle attività di cura e assistenza di competenza, comprese le prestazioni socio-sanitarie già attivate alla stessa data in servizi residenziali e semiresidenziali.;
- La Società della Salute Alta Val d'Elsa, su mandato dei Comuni dell'Alta Val d'Elsa, fino ad oggi ha gestito indirettamente le attività di cui ai contenuti minimi della lettera c) e la attività di cui alla lettera d) dell'art. 71 bis L.R.T. n. 40/2005 tramite contratto di servizio con la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, in scadenza il 31/12/2022;
- I Comuni hanno gestito i servizi sociali di competenza fino ad oggi tramite contratto di servizio, Rep. n. 7663 del 19.12. 2017, con la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa in scadenza il 31.12.2022.

PRECISATO che la Società della Salute Alta Val d'Elsa è l'ente che, secondo quanto previsto nel vigente Statuto e nel vigente Atto Costitutivo, esercita le seguenti funzioni:

- a) indirizzo e programmazione strategica, attraverso il Piano Integrato di Salute, delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale, nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;
- b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, inclusa la regolazione ed il governo della domanda mediante un accordo con l'Azienda Unità Sanitaria Toscana Sud-Est in riferimento ai presidi ospedalieri, e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;
- c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3, del decreto delegato, individuate dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale;
- d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel Piano Sanitario e Sociale Integrato regionale, con le forme e le modalità previste nella convenzione;
  - e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati;
- f) gestione della "funzione fondamentale concernente la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, nonché delle altre funzioni amministrative ad essi attribuite", di competenza degli enti locali, ai sensi dell' art. 11 della L.R.T. n. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di

cittadinanza sociale".

RICHIAMATE infine le deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni di Poggibonsi con deliberazione n. 67 del 16/12/2022, San Gimignano con deliberazione n. 82 del 15/12/2022, Colle di Val d'Elsa con deliberazione n. 131 del 20/12/2022, Casole d'Elsa con deliberazione n. 72 del 19/12/2022 e Radicondoli con deliberazione n. 50 del 21/12/2022 con le quali è stato approvato lo schema di "Convenzione tra i Comuni di Casole d'elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, e la Società della Salute Alta Val d'Elsa (ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., art. 71bis) per la gestione diretta delle attività socio sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale per anziani e disabili e per il complesso delle attività di assistenza sociale";

A VOTI UNANIMI;

### **DELIBERA**

- 1. Di approvare lo schema di "Convenzione tra i Comuni di Casole d'elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, e la Società della Salute Alta Val d'Elsa (ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., art. 71bis) per la gestione diretta delle attività socio sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale per anziani e disabili e per il complesso delle attività di assistenza sociale" allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. Di dare mandato al Direttore della SdS, Dr.ssa Rossi Biancamaria, di sottoscrivere, in nome e per conto della SdS Alta Val d'Elsa detta Convenzione.
- 3. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, per garantire la corretta prosecuzione del servizio.
- 4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.71 decies LRT n.40/2005 e smie dell'art. 12 dello Statuto.
- 5. Di pubblicare la presente Determinazione all'albo pretorio on line della SdS, presso il Comune di Poggibonsi e nel sito web istituzionale della SdS.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASOLE D'ELSA, COLLE DI VAL D'ELSA, POGGIBONSI, RADICONDOLI, SAN GIMIGNANO, E LA SOCIETÀ DELLA SALUTE Alta Val d'Elsa (ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., art. 71bis) PER LA GESTIONE DIRETTA DELLE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE, SANITARIE A RILEVANZA SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI E PER IL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE.

L'anno 2022, il giorno del mese di presso la sede legale del Consorzio "SOCIETÀ DELLA SALUTE Alta Val d'Elsa", fra le seguenti parti:
- Consorzio Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa, con sede in
C:F./P.IVA, rappresentata dal Direttore Biancamaria Rossi, nato a, il;
е
- Comune di Casole d'Elsa, con sede legale in, via, codice fiscale partita Iva, nella persona in qualità di, C.F a ciò autorizzata in forza di atto del, esecutiva ai sensi di legge;  - Comune di Colle di Val d'Elsa, con sede legale in, via,
codice fiscale partita Iva, nella persona in qualità di
- Comune di Poggibonsi, con sede legale in, via, codice fiscale partita Iva, nella persona in qualità di, C.F. a ciò autorizzata in forza di atto del, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di Radicondoli, con sede legale in, via, codice fiscale partita Iva, nella persona in qualità di, C.F. a ciò autorizzata in forza di atto del, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di San Gimignano, con sede legale in, via, codice fiscale partita Iva, nella persona in qualità di, C.F a ciò autorizzata in forza di atto del, esecutiva ai sensi di legge;
PREMESSO CHE:
- la L.R.T. n. 40/2005, "Disciplina del servizio sanitario nazionale" e successive

1

Salute in Toscana;

modificazioni, al Capo III bis "Società della salute", disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute ed istituisce così le Società della

- la L.R.T. n. 41/2005 e ss.mm.ii. "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di "cittadinanza sociale", individua i soggetti istituzionali che contribuiscono all'erogazione delle prestazioni del sistema integrato e definisce le modalità di accesso unitarie ai servizi del sistema stesso;
- con rogito del Segretario Generale di Poggibonsi, rep. n. 7015 del 3/02/2010, i Comuni della zona socio-sanitaria Alta Val d'Elsa e l'Azienda USL 7 di Siena hanno costituito il Consorzio pubblico denominato "Società della Salute Alta Val d'Elsa", ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. e registrato il relativo Statuto;
- la L.R.T. n. 11/2017 ha modificato la L.R.T. n. 40 del 2005 introducendo all'articolo 71 bis il comma 3 bis e 3 ter che prevedono che la Società della Salute eserciti direttamente, tramite le proprie articolazioni organizzative le funzioni di cui al comma 3 lettera a), b) ed e) (attività di indirizzo e programmazione strategica attività PISSR ed attività sociali; programmazione operativa delle stesse; controllo monitoraggio e valutazione);
- in particolare l'art. 71 bis, comma 3 ter, della L.R.T. n. 40/2005 come sopra novellata, prevede che le Società della Salute assicurino la gestione diretta dei contenuti minimi di cui alla lettera c) (attività socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria e prestazioni sanitarie a rilevanza sociale individuate dal PISSR) e lettera d) (attività di assistenza sociale comprese nel nomenclatore delle prestazioni sociali) del comma 3 dell'art. 71 bis della L.R.T. n. 40/2005;
- con la DCRT n. 73 del 9/10/2019 viene approvato il PISSR 2018/2020 il quale, con riferimento ai contenuti minimi di cui alla suddetta lettera C, prevede che gli stessi siano individuati nelle attività socio sanitarie e attività residenziali semiresidenziali e domiciliari dei settori anziani e disabili, nonché le attività relative ai percorsi di accesso, valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata; e che, con riferimento alla lettera D, prevede che i contenuti minimi siano individuati nell'intero complesso della attività di assistenza sociale individuate dal nomenclatore regionale;
- l'Assemblea dei Soci della Società della Salute Alta Val d'Elsa ha adottato la deliberazione n. 6 del 19/04/2021, con la quale ha aderito e assicurato la gestione diretta delle attività di cui ai contenuti minimi previsti nel PSSIR 2018-2020 sopra indicati;
- l'Assemblea della Società della Salute Alta Val d'Elsa, con lo stesso atto n. 6 del 19/04/2021, deliberava, altresì, di avvalersi, per la realizzazione delle attività di cui al punto precedente, della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa in virtù dell'art. 71bis, comma 6, L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 21 dello Statuto della Società della Salute, nonché di quanto espressamente previsto dal PISSR che all'ultimo periodo del paragrafo "ambito di gestione diretta delle funzioni C e D" testualmente recita "le modalità con cui la Società della Salute assicura la gestione diretta tengono conto di quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 71 bis ovvero la possibilità per la Società della Salute di avvalersi di enti già costituiti prima del 1°

gennaio 2008, sulla base di un contratto di servizio per l'erogazione delle attività di cura e assistenza di competenza, comprese le prestazioni socio-sanitarie già attivate alla stessa data in servizi residenziali e semiresidenziali.;

- La Società della Salute Alta Val d'Elsa, su mandato dei Comuni dell'Alta Val d'Elsa, fino ad oggi ha gestito indirettamente le attività di cui ai contenuti minimi della lettera c) e la attività di cui alla lettera d) dell'art. 71 bis L.R.T. n. 40/2005 tramite contratto di servizio con la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, in scadenza il 31/12/2022;
- I Comuni hanno gestito i servizi sociali di competenza fino ad oggi tramite contratto di servizio, Rep. n. 7663 del 19.12. 2017, con la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa in scadenza il 31.12.2022.

### RICHIAMATI:

- l'Atto di Indirizzo e Coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria (D.P.C.M. 14 febbraio 2001), che costituisce il vademecum per la corretta distinzione di competenze tra le diverse tipologie di prestazioni sociali e socio-sanitarie fra gli Enti Locali e le Aziende USL, anche in ordine all'assunzione dei relativi oneri;
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020 approvato con deliberazione C.R.T. n. 22 del 21/01/2019;

VISTA la L.R.T. n. 41/2005 e ss.mm.ii "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

VISTA altresì la deliberazione G.R.T. n. 269 del 4/03/2019, "Governance delle reti territoriali";

PRECISATO che la Società della Salute Alta Val d'Elsa è l'ente che, secondo quanto previsto nel vigente Statuto e nel vigente Atto Costitutivo, esercita le seguenti funzioni:

- a) indirizzo e programmazione strategica, attraverso il Piano Integrato di Salute, delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale, nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;
- b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, inclusa la regolazione ed il governo della domanda mediante un accordo con l'Azienda Unità Sanitaria Toscana Sud-Est in riferimento ai presidi ospedalieri, e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;
- c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3, del decreto delegato, individuate dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale;

- d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel Piano Sanitario e Sociale Integrato regionale, con le forme e le modalità previste nella convenzione;
- e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati;
- f) gestione della "funzione fondamentale concernente la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, nonché delle altre funzioni amministrative ad essi attribuite", di competenza degli enti locali, ai sensi dell' art. 11 della L.R.T. n. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale".

Tutto ciò premesso e dato atto che tale premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue.

### Art. 1

### **OGGETTO**

1. La convenzione disciplina i rapporti fra i Comuni dell' Alta Val d'Elsa: Casole D'Elsa, Colle di Val D'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano (di seguito anche: Comuni) e la Società della Salute Alta Val d'Elsa (di seguito anche: SDS), al fine di consentire alla SDS la gestione diretta di contenuti minimi delle attività di cui alla lettera c) e d) dell'art. 71 bis, comma 3 ter, ovvero le attività socio sanitarie e attività residenziali semiresidenziali e domiciliari dei settori anziani e disabili, nonché le attività relative ai percorsi di accesso, valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata nonché l'intero complesso della attività di assistenza sociale individuate dal nomenclatore regionale.

## Art. 2

### SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

- 1. I Comuni dell' Alta Val d'Elsa sono gli enti istituzionalmente individuati per l'esercizio associato delle funzioni nel settore sociale, così come disposto dalla L. n. 122/2010 per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei Comuni e confermato dalla L.R.T. n. 68/2011, "Norme sulle autonomie locali".
- 2. La SDS è individuata dalla L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii. come il luogo in cui si realizza l'integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali anche attraverso gli strumenti di programmazione integrata delle politiche sociali e sanitarie disciplinate dalla norma regionale.
- 3. La SDS rappresenta il luogo per l'integrazione e l'erogazione dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari oggetto della presente convenzione attraverso cui garantire l'attuazione dei progetti integrati di intervento, la presa in carico multidisciplinare degli utenti, l'erogazione delle prestazioni, la gestione integrata, sanitaria e sociale, dei servizi, accedendo alle diverse fonti di risorse del Servizio Sanitario Nazionale, dei Comuni e della solidarietà locale.

## Art. 3

## FINALITÀ

- 1. La presente convenzione ha la finalità di:
- a) attuare da parte di SDS la gestione diretta dei contenuti minimi di cui alla lettera c) e delle attività di cui alla lettera d) dell'Art. 71 bis comma 3 ter LRT 40/2005 e e ss.mm.ii, sulla base di quanto previsto dalla Delibera n. 6/2021 dell'Assemblea dei Soci della SdS Alta Val d'Elsa;
- b) concedere alla SDS di avvalersi della FTSA per l'erogazione delle attività di cui alle lettere c) e d) delle premesse, nonché per l'erogazione delle prestazioni ai cittadini, in quanto rientranti nei servizi da erogare, ferma la titolarità delle funzioni amministrative in capo alla SDS che siano comunque espressione delle attività di programmazione strategica, nonché d'indirizzo operativo e attuativo annuale di cui alle lettere a), b) e f), oltre che di controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati di cui alla lettera e), quali enucleate nelle premesse medesime;
- c) consentire che, nell'operatività della SDS, sia garantita la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte dall'Azienda ASL con le attività socio-assistenziali di competenza dai Comuni;
- d) assicurare il governo unitario dei servizi territoriali socio-assistenziali e sociosanitari e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale, anche mediante i necessari indirizzi da rivolgere alla FTSA;
- e) perseguire, nell'ottica di raggiungimento di standard sempre più elevati di efficacia e di efficienza, la razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto della presente convenzione; in caso di attribuzione dei servizi alla FTSA, tali attività sono svolte da quest'ultima, con la supervisione d'indirizzo della SdS e con l'utilizzo dei finanziamenti e trasferimenti di cui all'articolo 9, comma 1, del presente atto;
- f) rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione garantendo equità ed appropriatezza delle prestazioni;
- g) assicurare il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore nell'individuazione dei bisogni di salute e nei processi di programmazione;
- h) assicurare il controllo e la certezza dei costi, nei limiti delle risorse individuate a livello regionale, comunale e aziendale.

## Art. 4

## **FUNZIONI**

1. La presente convenzione definisce il quadro generale delle politiche di settore, le responsabilità gestionali e professionali, gli impegni degli enti aderenti, le procedure

di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento, nonché i rapporti finanziari ed economici fra gli enti aderenti medesimi.

### Art. 5

# MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DI GESTIONE

- 1. La responsabilità della gestione è attribuita alla SDS, che provvederà a strutturare la propria organizzazione direttamente, o tramite la FTSA od altri organismi attraverso appositi contratti di servizio per l'esercizio delle funzioni affidate dagli enti aderenti. In tal caso, la responsabilità di gestione passa in capo al soggetto conferitario e la SDS svolge le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo.
- 2. Le strutture competenti per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente costituiscono il riferimento organizzativo ed operativo per le attività regolate dalla convenzione.
- 3. Il direttore della SDS provvede all'attuazione delle disposizioni contenute negli atti di programmazione, nonché alle attività gestionali secondo le modalità individuate nella convenzione medesima.
- 4. La SDS adotta le soluzioni organizzative che ne garantiscano la piena funzionalità e assicura, nei limiti dei conferimenti ricevuti, le risorse necessarie allo svolgimento delle attività amministrative, tecniche, organizzative, e professionali previste dalla presente convenzione.
- 5. Gli assetti organizzativi sono regolati dal Regolamento di organizzazione proprio della SDS.

## Art. 6

## MATERIE SOCIO-ASSISTENZIALI

- 1. La presente convenzione disciplina le funzioni in materia socio-assistenziale di cui all'articolo 11, comma 2, della L.R.T. n. 41/2005 e ss.mm.ii., nonché all'art. 71 bis comma 3 ter, lettera d) della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii.
- 2. I servizi, le attività e gli interventi socio-assistenziali oggetto della convenzione sono enucleati nel nomenclatore regionale di cui alla DGR n. 580/2009 e ss.mm.ii. Le risorse per l'effettuazione di servizi ed attività verranno assegnate alla SDS secondo le modalità di cui al successivo art. 9, comma 1.
- 3. I Comuni dell' Alta Val d'Elsa, in forma singola o congiuntamente, potranno, con successivi atti, affidare alla SDS ulteriori servizi ed attività non ricomprese nelle tipologie di servizio di cui nel precedente punto 2, proponendo contestualmente le modalità di regolazione dei relativi rapporti. Per tali attività aggiuntive dovrà essere inoltrata alla direzione della SDS idonea e motivata istanza, di norma, entro il 30 settembre di ogni anno. La SDS si impegna in tal caso a valutare le suddette istanze, di norma, entro il 31 ottobre comunicando entro tale data anche i relativi costi ed eventuali necessità. Tali somme saranno inserite nel successivo bilancio di

previsione e le risorse per l'effettuazione di servizi ed attività verranno assegnate alla SDS secondo le modalità di cui al successivo art. 9, comma 1.

4. Il bilancio annuale preventivo ed i documenti di programmazione della SDS dovranno garantire la copertura finanziaria di servizi, attività ed interventi di cui ai precedenti punti 2) e 3), assicurando per questi ultimi, ferma l'unitarietà del bilancio, anche distinte previsioni e rendicontazioni economico-finanziarie.

## Art. 7

### MATERIE SOCIO-SANITARIE

- 1. L'esercizio dell'integrazione socio-sanitaria disciplinato dalla presente convenzione si riferisce ai contenuti minimi di cui alle attività socio sanitarie e alla attività sanitarie a rilevanza sociale di tipo residenziale, semiresidenziale, domiciliare dei settori anziani e disabili nonché le attività amministrative e professionali dei relativi percorsi di accesso, valutazione multidimensionale e progettazione e, comunque, nei limiti definiti dalla programmazione regionale di settore.
- 2. I servizi, le attività e gli interventi socio-sanitari oggetto della Convenzione sono enucleati nel nomenclatore regionale di cui alla DGR n. 580/2009 e ss.mm.ii. Le risorse per l'effettuazione di servizi ed attività verranno assegnate alla SDS secondo le modalità di cui al successivo art. 9, comma 1.
- 3. I Comuni dell' Alta Val d'Elsa, in forma singola o congiuntamente, potranno, con successivi atti, affidare alla SDS ulteriori servizi ed attività non ricomprese nel precedente punto 2, proponendo contestualmente le modalità di regolazione dei relativi rapporti. Per tali attività aggiuntive dovrà essere inoltrata alla direzione della SDS idonea e motivata istanza, di norma, entro il 30 settembre di ogni anno. La SDS si impegna in tal caso a valutare le suddette istanze, di norma, entro il 31 ottobre comunicando entro tale data anche i relativi costi ed eventuali necessità. Tali somme saranno inserite nel successivo bilancio di previsione e le risorse per l'effettuazione di servizi ed attività verranno assegnate alla SDS secondo le modalità di cui al successivo art. 9, comma 1.
- 4. Il bilancio annuale preventivo ed i documenti di programmazione della SDS dovranno garantire la copertura finanziaria di servizi, attività ed interventi di cui ai precedenti punti 2) e 3), assicurando per questi ultimi, ferma l'unitarietà del bilancio, anche distinte previsioni e rendicontazioni economico-finanziarie.

## Art. 8

# REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI E COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

1. L'accesso ai servizi attività e interventi oggetto della presente convenzione è disciplinato da un apposito Regolamento unico approvato dall'Assemblea dei Soci della SDS.

- 2. Il Regolamento unico di accesso ai servizi e alle prestazioni erogate dalla SDS definisce i criteri e le modalità di fruizione delle relative prestazioni.
- 3. I servizi offerti, i livelli di compartecipazione al costo dei servizi, l'entità dei contributi economici e la definizione organizzativa delle procedure d'accesso e di controllo vengono disciplinati con apposito atto, denominato "Disposizioni attuative", in coerenza con i principi di cui del regolamento di cui al comma 1, con gli atti di programmazione della SDS e con le risorse di cui agli artt. 6 e 7.
- 4. I livelli di compartecipazione sono determinati sulla base delle norme vigenti, del costo dei servizi, delle risorse disponibili, dei livelli di assistenza e di sostenibilità che si intendono garantire e del programma delle attività.
- 5. L'atto che approva le disposizioni attuative è assunto dall'organo esecutivo della SDS.

### Art. 9

### RAPPORTI FINANZIARI E RISORSE

- 1. La SDS Alta Val d'Elsa è finanziata:
- a) dai Comuni consorziati, con conferimenti annuali destinati all'organizzazione e alla gestione dei servizi di assistenza sociale di cui all'articolo 71 bis, comma 3, lettera d), della L.R.T. n. 40 del 2005 e ss.mm.ii.; tali conferimenti vengono stabiliti annualmente nell'ambito delle procedure e degli strumenti di programmazione dei Comuni consorziati e della SDS individuando, entro il 31 dicembre di ogni anno, una cifra procapite per ogni cittadino residente da versare per l'anno successivo; tale conferimento è identico per ogni Comune. In caso di necessità potrà essere stabilita all'unanimità, tra i Soci la possibilità di interventi infrannuali. Ogni Comune dovrà dare garanzia affinché tali somme siano puntualmente inserite nel bilancio di previsione dell'anno di riferimento;
- b) dai Comuni consorziati, con conferimenti volontari annuali destinati all'organizzazione di ulteriori e specifici servizi di assistenza. Tali conferimenti vengono stabiliti annualmente individuando una ulteriore quota per cittadino residente. E' facoltà dei Comuni, in forma singola o congiuntamente, e dell'Azienda ASL SUD EST, destinare risorse aggiuntive alla SDS al fine di aumentare l'offerta di servizi e prestazioni di cui all'art. 6, comma 2, in relazione ai bisogni rilevati sul territorio:
- c) dalla Azienda ASL SUD EST, con appositi trasferimenti per eventuali servizi e prestazioni decise dagli organi consortili e codificati nei documenti di programmazione consortile e con personale proprio;
- d) dalla Azienda ASL SUD EST, con quota del fondo sanitario regionale così come determinata dal Piano sanitario e sociale integrato regionale e finalizzata a finanziare le attività di cui ai contenuti minimi individuate da detto Piano ai sensi dell'articolo 71

bis, comma 3, lettera c), della L.R.T. n. 40 del 2005 e ss.mm.ii., comprensiva della risorse per la Non Autosufficienza;

- e) dalla Regione Toscana, direttamente o tramite la Azienda ASL SUD EST, con la quota del fondo sociale regionale determinata ai sensi della lettera a) della L.R.T. n. 40 del 2005 e ss.mm.ii., comprensiva delle risorse per la Non Autosufficienza;
- f) da eventuali contributi della Regione Toscana per funzioni associate;
- g) da finanziamenti di altri enti locali;
- h) da accensione di prestiti;
- j) da altri proventi ed erogazioni disposte a qualsiasi titolo;
- k) dalle quote di partecipazione degli utenti;
- i) da contributi di fondazioni bancarie e di altri enti a seguito di specifiche progettazioni;
- I) da prestazioni a nome e per conto terzi;
- m) da rendite patrimoniali.
- 2. Nel rispetto delle disposizioni che stabiliscono i tempi di formazione del Bilancio di previsione della SDS, i Comuni dell' Alta Val d'Elsa si impegnano a prevedere nel proprio bilancio le risorse di cui punto 1 a) ed eventualmente del punto 1 b). A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo consiliare, i Comuni comunicano alla SDS gli estremi del provvedimento di approvazione e la somma effettivamente iscritta a bilancio.
- 3. Nelle more della conclusione di tale fase, la SDS provvederà ad iscrivere nel proprio bilancio la somma iscritta nel bilancio pluriennale dei Comuni, a valere sull'annualità oggetto della gestione dei servizi.
- 4. I Comuni, per il complesso dei servizi e delle prestazioni che intendono erogare attraverso la gestione diretta della SDS, corrisponderanno alla medesima una cifra pro-capite determinata annualmente, così come indicato al comma 1, lett. a) e b). Tale ammontare sarà erogato mensilmente a titolo di trasferimento finalizzato alla copertura dei costi degli stessi servizi.
- 5. Nell'ipotesi in cui non avvenga il trasferimento con le modalità e i tempi concordati, ai Comuni interessati potranno essere conteggiati gli interessi generati dall'anticipazione di cassa conseguente alla mancata liquidazione nei tempi definiti dal presente articolo.
- 6. Nell'ipotesi in cui la SDS si avvalga della FTSA per l'erogazione delle attività di cui alle lettere c) e d) delle premesse, nonché per l'erogazione delle prestazioni ai cittadini, le risorse finalizzate dei Comuni dell' Alta Val d'Elsa, individuate nel comma 1 e le altre che possano derivare dalle previsioni dei successivi commi da 2 a 5, verranno trasferite dalla SDS alla FTSA con vincolo di destinazione e al fine di

garantire la copertura dei costi della gestione secondo lo sviluppo e l'impiego condivisi.

### Art. 10

### BENI IMMOBILI E STRUMENTALI

- 1. I beni di proprietà dei comuni, anche immobili, che sono funzionali allo svolgimento delle attività, saranno posti nella disponibilità della SDS con gli strumenti previsti dalla legge. La SDS ne cura la gestione al fine di assicurare l'esecuzione delle funzioni e dei servizi nelle forme previste dalla presente convenzione. In caso di affidamento di attività alla FTSA sono adottate le necessarie misure di assegnazione a quest'ultima.
- 2. L'uso dei locali comprende anche l'uso degli arredi, della strumentazione informatica ivi presente, nonché degli apparecchi telefonici e di quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività cui l'immobile è destinato.

# Art. 11

### ASSETTI ORGANIZZATIVI

- 1. La SDS disciplina la regolazione dei propri assetti organizzativi, quali necessari allo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, mediante il proprio regolamento di organizzazione.
- 2. Sulla base del regolamento di cui al comma 1, la direzione della SDS assume gli atti di organizzazione necessari ad assicurare la funzionalità dell'assetto operativo rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

### Art. 12

## ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE

- 1. La SDS acquisisce, per lo svolgimento delle proprie funzioni ai fini del perseguimento degli obiettivi definiti nel presente accordo, le strutture organizzative e il personale dei Comuni già operante nei servizi oggetto della presente convenzione.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, la SDS, con cadenza almeno annuale, effettua la ricognizione delle risorse a sua disposizione e adotta il proprio piano dei fabbisogni, per la cui copertura potrà acquisire altro personale già in forza ai soggetti aderenti, con l'intesa di questi ultimi, ovvero provvedere autonomamente con gli strumenti previsti dalla legge.
- 3. La SDS verifica, preventivamente a quanto previsto dal comma 2 e in applicazione del principio di non duplicazione delle funzioni, la possibilità di concludere appositi accordi con i Comuni consorziati, la ASL Sud Est e la FTSA, quando assegnataria di servizi, per ricevere prestazioni amministrative, tecnico-professionali, di servizio generale e di supporto.

- 4. In fase di prima applicazione, i competenti organi della SDS possono definire forme transitorie di impiego del personale acquisito, anche tra gli enti coinvolti. In caso di affidamento di attività alla FTSA, sono adottate le necessarie misure di assegnazione a quest'ultima del personale della SDS in possesso di profili professionali propri degli ambiti dei servizi alla persona e/o di altro personale che ne supporti lo svolgimento, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.
- 5. Ai fini del presente articolo, la prima costituzione del fondo delle risorse decentrate della SDS assicura l'impiego delle risorse già destinate, presso gli enti di provenienza, al personale di cui al comma 1. Dal 1 gennaio 2023 la gestione delle risorse stesse segue la regolazione prevista dal CCNL previsto dalle norme di legge regionale.

## Art. 13

## OBBLIGO DI INFORMAZIONE RECIPROCA

- 1. La SDS rende disponibili per ogni consultazione ai Comuni dell' Alta Val d'Elsa tutte le informazioni di carattere contabile verso tutti gli enti aderenti, con particolare attenzione ai dati utilizzati nella composizione dei bilanci e dei rendiconti contabili. Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la SDS deve presentare ai Comuni, con cadenza semestrale:
- una relazione economica suddivisa per centri di costo analitici;
- una relazione sui flussi di liquidità;
- una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati.
- 2. I Comuni dell' Alta Val d'Elsa si impegnano a fornire alla SDS le informazioni, derivanti dai dati raccolti per i suoi fini istituzionali, necessarie a svolgere l'attività di indirizzo e programmazione strategica e programmazione attuativa delle attività, monitoraggio, valutazione e controllo, di cui la stessa è titolare.
- 3. La richiesta di tali informazioni viene avanzata dal direttore della SDS ai competenti organi dei Comuni dell' Alta Val d'Elsa, che si impegnano a fornire quanto richiesto secondo i principi di collaborazione, efficacia ed efficienza.

### Art. 14

### **DURATA**

- 1. La presente convenzione ha durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e potrà essere rinnovata, per un periodo massimo di dieci anni, con adozione di conformi atti deliberativi degli enti coinvolti.
- 2. Nel caso in cui non si pervenga al rinnovo della convenzione nel termine sopra indicato, la SDS dovrà comunque garantire la continuità nella gestione dei servizi con

i conseguenti oneri finanziari a carico dei Comuni dell' Alta Val d'Elsa nella misura e con i criteri in atto al momento della scadenza del termine.

### Art. 15

### CONTROVERSIE

- 1. Ciascuno degli enti aderenti alla presente convenzione può rilevare eventuali irregolarità ed inadempienze degli obblighi derivanti dal presente accordo mediante documentata contestazione in forma scritta, all'ente risultato inadempiente, portandola contestualmente a conoscenza di tutti gli enti interessati.
- 2. La soluzione di eventuali controversie derivante dall'interpretazione del presente accordo, o da inadempienze o inosservanze degli impegni assunti con il medesimo, è demandata ad un organo di conciliazione, previa idonea regolamentazione.

#### Art. 16

### **DISPOSIZIONI FINALI**

- 1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento agli atti istitutivi del Consorzio "Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa", alla L.R.T. n. 41 del 24.02.2005, "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e alla L.R.T. n. 40 del 24.02.2005, "Disciplina del servizio sanitario regionale" e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. La convenzione è soggetta ad imposta di bollo fino dall'origine ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo e verrà assolta a cura e onere della SDS considerando che trattasi di atto in forma elettronica sottoscritto digitalmente.
- 3. La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, recante l'approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
- 4. Si rinvia ad eventuali successivi atti da adottare all'esito della fase di avvio della gestione diretta dei contenuti minimi delle attività di cui alla lettera c) art. 71 bis comma 3 ter, per la disciplina dell'assunzione della gestione diretta dell'intero complesso delle attività socio sanitarie, comprese quindi le attività sanitarie a rilevanza sociale.

### **ART. 17**

## NORMA TRANSITORIA

1. L'assetto organizzativo e gestionale dei servizi oggetto della presente convenzione in essere al momento della sottoscrizione della stessa, compresa la gestione dei beni immobili e strumentali, prosegue con le stesse forme qualora, alla data del 1° gennaio 2023, non sia ancora stato approvato e sottoscritto il contratto di servizio di

cui all'art. 5, comma 1 e seguenti e/o comunque fino al momento della approvazione dello stesso e di tutti i relativi provvedimenti di attuazione.

2. La presente norma transitoria è prevista al fine di assicurare la regolarità e la

continuità dello svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/2022

Consorzio Società della Salute della Zona Alta Val d'Elsa

Comune di Casole d'Elsa

Comune di Colle di Val d'Elsa

Comune di Poggibonsi \_\_\_\_\_\_

Comune di Radicondoli \_\_\_\_\_\_

Comune di San Gimignano